

SCHEMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TESSILI (EER 200110 E 200111)

PREMESSA

I rifiuti individuabili coi codici EER 200110 e 200111 prodotti dai singoli cittadini sono, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Dlgs 152/2006, rifiuti urbani domestici.

L'articolo 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 prevede la gestione comunale in privativa per i rifiuti urbani "avviati allo smaltimento" e non contiene nessuna previsione per quelli avviati a recupero; pertanto, sulla raccolta dei rifiuti urbani avviati al recupero, non è applicabile la privativa comunale, come recentemente ribadito con Sentenza del Consiglio di Stato n° 5257 del 29/05/2023.

Dal 1° gennaio 2022 la raccolta differenziata dei rifiuti tessili è divenuta **obbligatoria**, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 152/06 vigente, così come modificato dall'art. 2, punto 3, lettera a) del D.Lgs. 116/2020 che, al comma 6 quater, include i tessili tra le frazioni che rappresentano l'obiettivo minimo di attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Inoltre i Comuni, ai sensi dell'art. 189, comma 3, sono tenuti a comunicare ogni anno alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 e quelli provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; d) i dati relativi alla raccolta differenziata; e) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

I Comuni devono altresì trasmettere i dati sulla produzione dei rifiuti urbani all'Osservatorio Regionale, istituito presso ARPA Lombardia, attraverso l'applicativo informatico O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale), con le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.g.r. 6511/2017 e smi, per la predisposizione della relazione di cui all'art. 18 della L.R. 26/2003.

Al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra, il rapporto fra Comune e imprese, siano esse pubbliche o private, finalizzato alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero, deve essere regolamentato dal Comune tramite appositi accordi/convenzioni e quindi **nessun soggetto pubblico o privato può attivare la raccolta differenziata dei rifiuti tessili o di altra natura, senza stipulare preventivamente un accordo con l'amministrazione del Comune su cui intende operare.** Tale accordo dovrà definire nel dettaglio:

1. aree del territorio su cui si intende attivare il servizio,
2. modalità di raccolta (porta a porta, cassonetti stradali, cassonetti nell'impianto comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, a chiamata ecc...),
3. frequenza della raccolta,
4. quantitativi annui gestibili,
5. durata dell'accordo, tempistiche per il rinnovo o l'eventuale disdetta, penali in caso di mancato rispetto di quanto previsto nell'accordo stesso;
6. modalità e tempistiche per la comunicazione dei dati al Comune.

Inoltre, trattandosi di un'attività di gestione rifiuti, chi effettua il trasporto è obbligato, ai sensi dell'art. 188, comma 2 del D.Lgs. 152/06, all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui

all'articolo 212, nonché a conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o ad un centro di raccolta comunale.

Il Comune, prima di sottoscrivere un accordo, dovrà accertarsi del fatto che il soggetto che effettua la raccolta dei rifiuti:

- a) sia iscritto all'Albo Gestori Ambientali,
- b) invii i rifiuti raccolti ad impianti autorizzati,

e che tali impianti realizzino l'effettivo recupero o riuso dei rifiuti conferiti.

Per quanto riguarda i precedenti punti 4 e 5, si fa presente che l'attività di raccolta rifiuti è un'attività che l'Ente Comune è obbligato a garantire, un servizio essenziale che non può essere sospeso, in quanto dall'effettuazione dello stesso dipendono la salubrità ambientale e la salute pubblica.

Quindi, il servizio privato deve garantire la fornitura del servizio esattamente come se lo stesso fosse erogato dal Comune. Ciò significa che la società privata deve impegnarsi col Comune ad erogare il servizio per un determinato periodo di tempo e che non potrà ritirarsi prima della conclusione di tale periodo, perché la raccolta rifiuti non può essere cancellata; dovrà dare un preavviso di cessazione sufficiente a consentire al Comune di riorganizzare il servizio con un altro operatore; dovrà indicare i volumi massimi di rifiuti annui che sarà in grado di gestire, in modo che il Comune possa capire se sarà in grado di coprire da solo tutto il territorio comunale, con tutta la popolazione, o se sia invece necessario trovare diversi operatori che lavorino contemporaneamente e complementariamente sul proprio territorio.

Di seguito si riportano alcune indicazioni operative per l'organizzazione effettiva del Servizio, nonché per la stesura del testo dell'accordo Comune-operatore per la gestione dei rifiuti tessili.

1) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA E CARATTERISTICHE DEI CASSONETTI

Qualora la raccolta dei rifiuti tessili di provenienza domestica avvenga tramite cassonetti stradali da posizionarsi su suolo pubblico, l'ubicazione degli stessi dovrà essere concordata congiuntamente dal soggetto che intende attivare la raccolta differenziata (di seguito "Richiedente"), da chi effettuerà lo svuotamento degli stessi (di seguito "Raccoglitore") e dal Comune sul cui territorio l'attività di raccolta verrà svolta, eventualmente in seguito ad un sopralluogo. Condizioni imprescindibili per l'individuazione di tali aree è che siano sempre accessibili al Raccoglitore e che le operazioni di svuotamento o sostituzione dei cassonetti possano avvenire agevolmente e senza creare disagio alla circolazione o disturbo alla quiete pubblica. La loro ubicazione dovrà pertanto essere idonea a favorire il flusso d'ingresso e le operazioni di conferimento da parte dei cittadini, nonché quelle di svuotamento da parte del raccoglitore.

Tali aree dovranno inoltre essere pavimentate od adeguatamente impermeabilizzate, al fine di renderle idonee a prevenire qualsiasi forma di pregiudizio ambientale o sanitario connesso all'esercizio delle attività previste dall'accordo.

Poiché il servizio svolto si configura come Servizio pubblico, le aree su cui vengono posizionati i cassonetti vengono concesse in comodato d'uso gratuito al Richiedente, che dovrà occuparsi delle attività di manutenzione dei cassonetti e della pulizia delle aree, compresa la gestione e lo smaltimento, oneri inclusi, di eventuali partite di rifiuti difformi, conferite dall'utenza nei pressi o all'interno dei cassonetti, anche qualora gli stessi vengano caratterizzati come pericolosi.

Il Richiedente dovrà posizionare dei contenitori di capacità adeguata all'area in cui gli stessi verranno posti. Le Aree di raccolta individuate potranno variare in relazione a specifiche esigenze organizzative: l'eventuale nuova localizzazione dovrà essere concordata fra i medesimi soggetti di cui sopra. Gli stessi potranno altresì concordare l'ampliamento del numero di punti di raccolta.

Sui contenitori utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti tessili non possono essere apposti marchi, insegne o qualsivoglia altro segno distintivo comunque denominato, se non previo consenso autorizzato per iscritto dalle aziende citate, e solo qualora esse siano in qualche modo coinvolte nel processo di recupero dei rifiuti raccolti nei cassonetti in questione. Sugli stessi dovrà invece sempre essere presente il nome del proprietario, con rispettivo indirizzo fisico, elettronico e numero di telefono, in modo che sia possibile contattarlo in qualunque momento e per qualunque motivo si rendesse necessario. **Tutti i contenitori privi di tali informazioni saranno considerati abusivi e come tali dovranno essere rimossi.**

Qualora il Richiedente sia un privato che ha già organizzato la propria attività stipulando accordi con uno o più Raccoglitori, tali accordi rimarranno nell'ambito dei contratti privati, e non rientreranno pertanto all'interno dell'accordo firmato fra il Richiedente ed il Comune. Resta inteso che, per questi casi, eventuali contestazioni anche legate al solo operato del Raccoglitore, verranno presentate dal Comune al Richiedente, che con la firma dell'accordo diventa garante anche dell'operato del Raccoglitore da lui privatamente selezionato.

Rientra invece all'interno del suddetto accordo l'individuazione della modalità di svuotamento dei contenitori, che potrà avvenire a richiesta, da parte del Comune, del Raccoglitore o anche di un singolo cittadino, al Richiedente, oppure a scadenze regolari o prefissate a calendario. Vi rientrano anche gli accordi sulla gestione degli oneri e degli introiti derivanti dall'esecuzione del Servizio gestione rifiuti tessili.

Qualora le aree prescelte per l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti tessili non fossero aree pubbliche ma private, nell'accordo dovrà essere incluso anche il proprietario delle aree, il quale dovrà sottoscrivere la propria disponibilità al posizionamento dei cassonetti sull'area di sua proprietà, dopo essere stato edotto sul fatto che, qualora sulla sua area si verificassero episodi di abbandono di rifiuti, nel caso non fosse possibile risalire all'autore dell'abbandono e non provvedesse alla rimozione di detti rifiuti il Richiedente o il Raccoglitore, l'onere dello smaltimento andrebbe a ricadere sul proprietario dell'area.

2) ALTRE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ACCORDO

Il Comune potrebbe, qualora interessato, inserire all'interno dell'accordo la richiesta al Richiedente di impegnarsi a collaborare, col Comune stesso, ad attività di promozione per l'incremento quanti/qualitativo della raccolta differenziata, di comunicazione degli obiettivi, delle modalità e dei risultati dell'attività di raccolta, nonché alle attività di formazione ed informazione sulla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, dirette in special modo alle giovani generazioni. In particolare, la popolazione dovrà essere resa partecipe del fatto che conferire i rifiuti nei cassonetti abusivi, riconoscibili perché privi delle informazioni circa la proprietà e la contattabilità di cui al paragrafo precedente, e/o perché non facenti parte dell'elenco ufficiale in possesso dell'amministrazione comunale e pubblicato sul sito istituzionale, contribuisce ad alimentare un'economia illegale che molto spesso si traduce anche in danni ambientali e mancato rispetto della dignità e della salute dei lavoratori.

E' inoltre opportuno che all'interno del testo dell'accordo venga inserito anche il **modello organizzativo ed il codice etico** che il Richiedente ed il Raccoglitore si impegnano ad adottare per tutta la durata del Servizio: essi comprendono tutte le procedure aziendali necessarie a garantire il corretto espletamento delle attività, inclusa l'informativa nei confronti dei propri dipendenti e

collaboratori di quanto necessario a prevenire la commissione di condotte che possano dar luogo ad ipotesi di illeciti riguardanti la responsabilità civile, penale, amministrativa o di quelli previsti dal Decreto legislativo n° 231/01 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni).

3) COMUNICAZIONE INIZIO RACCOLTA

Il Richiedente deve trasmettere al Comune territorialmente competente la comunicazione dell'avvio delle operazioni di raccolta almeno 10 giorni prima dell'avvio della stessa, utilizzando il modello riportato al termine del presente documento.

4) RENDICONTAZIONE DEI DATI

Al fine di consentire al Comune territorialmente competente di adempiere a quanto previsto dal succitato art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 in tema di comunicazione dati alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché all'Osservatorio Regionale, il Raccoglitore provvede alla trasmissione al Comune dei dati relativi alla quantità di rifiuti prelevata durante il periodo di riferimento, la cui durata va concordata ed inserita all'interno dell'accordo Raccoglitore / Comune. Poiché il caricamento dei dati relativi all'anno precedente da parte del Comune deve avvenire generalmente entro il mese di aprile, sarebbe opportuno che i dati conclusivi da parte del Richiedente venissero comunicati al Comune non oltre la metà del mese di febbraio.

5) GESTIONE DELLE RACCOLTE ABUSIVE

L'**art. 205** del D.Lgs. 152/06 prevede delle misure per incrementare la raccolta differenziata, basate su un sistema premiante/penalizzante. In particolare il **comma 3** (così come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n° 221 del 2015), riporta che nel caso in cui in un Comune non si siano raggiunte le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata ottenute nei singoli comuni, **non conseguendo quindi gli obiettivi minimi previsti, debba essere applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica**. Al contrario, il **comma 3 bis** afferma che, *al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n° 549, è modulata (viene ridotta) in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n° 549 del 1995, secondo i quantitativi indicati nella tabella ivi riportata. Il comma 3-ter infine indica che, per la determinazione del tributo, si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.*

Da quanto detto nei punti precedenti e dal contenuto del sovra riportato art. 205, si desume che chiunque, quantunque regolarmente iscritto all'albo Gestori Ambientali o titolare di autorizzazione impiantistica, eserciti la gestione dei rifiuti urbani in generale e tessili nello specifico, **SENZA il PREVENTIVO ACCORDO COL COMUNE** in cui la raccolta dei rifiuti viene esercitata, opera in violazione della normativa vigente, causando anche un possibile **danno erariale e di immagine al Comune**. I volumi di rifiuti gestiti e non segnalati al Comune infatti, comportano una riduzione dei volumi di rifiuti raccolti con raccolta differenziata dichiarabili da parte del Comune, il quale rischia, così, non solo di risultare inadempiente nei confronti degli obiettivi fissati per legge, ma anche di dover pagare un'addizionale al tributo per lo smaltimento dei propri rifiuti invece che accedere allo sgravio fiscale legato all'implementazione annuale del servizio.

Si invitano pertanto i Comuni a monitorare la presenza di cassonetti per la raccolta di abbigliamento e rifiuti tessili presenti sul proprio territorio, verificando che siano tutti inclusi negli accordi stipulati

con le società che hanno espresso la volontà di gestire i rifiuti tessili sul proprio territorio, nel caso in cui non rientrino fra quelli gestiti direttamente dal Comune stesso, dalla propria società in house a cui è stato affidato il servizio di gestione dei rifiuti o da una società terza a cui il servizio di gestione rifiuti è stato affidato tramite appalto o procedura di affidamento diretto. Qualora così non fosse, potrebbero verificarsi i seguenti differenti casi:

- a. il cassonetto non è stato registrato ma appartiene ad una società che ha regolarmente stipulato l'accordo col Comune: il Comune chiama il Richiedente e lo sollecita ad inviare la scheda allegata in calce a questo documento anche per tutti i cassonetti non ancora registrati ufficialmente; il Comune può riservarsi la facoltà di chiederne la rimozione motivando adeguatamente la richiesta;
- b. il cassonetto appartiene ad una società regolarmente iscritta all'Albo Gestori Ambientali e/o dotata di autorizzazione alla gestione dei rifiuti che però non ha sottoscritto l'accordo col Comune: quest'ultimo la contatta spiegando che l'attività può essere portata avanti solo dopo aver sottoscritto l'accordo col Comune; questo caso si applica anche alle raccolte effettuate all'interno degli esercizi commerciali che danno origine a buoni sconto a chi conferisce;
- c. il cassonetto non riporta alcuna indicazione per risalire a chi lo ha posizionato: il Comune affigge un cartello di 'Cassonetto abusivo' che intima la rimozione dello stesso, entro brevissimo tempo; intercorso infruttuosamente tale intervallo temporale, procederà alla rimozione forzata del cassonetto che diventerà di proprietà del Comune; in aggiunta all'affissione del suddetto cartello, si potrebbe dare evidenza pubblica della cosa anche con la pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- d. stesso caso del punto c ma col cassonetto posizionato su area privata: il Comune scrive al proprietario dell'area affinché intimi la rimozione del cassonetto abusivo; qualora lo stesso non venga asportato, la sua rimozione o resa inagibilità rimarranno a carico del proprietario dell'area (responsabilità oggettiva disciplinata dal codice civile).

Al fine di evitare di alimentare la gestione illegale dei rifiuti tessili, che provoca danni economici, sociali ed ambientali, sarebbe opportuno che i Comuni:

- I. mettessero a disposizione sui propri siti istituzionali la mappa dei cassonetti autorizzati, in modo che i cittadini possano sempre sapere dove poter conferire correttamente i propri rifiuti;
- II. tenessero tale cartografia sempre aggiornata, comunicando le eventuali variazioni al Servizio Rifiuti e bonifiche di Città metropolitana di Milano, che sta predisponendo una cartografia tematica relativa a tutto il territorio metropolitano;
- III. apponessero o facessero apporre sui cassonetti non abusivi un'etichetta che ne attesti la regolarità, in modo che la cittadinanza sappia di non conferire i propri rifiuti in cassonetti abusivi;
- IV. effettuassero campagne d'informazione alla cittadinanza circa la corretta gestione dei rifiuti tessili, ricordando che tutte le raccolte porta a porta annunciate con volantini anonimi sono illegali e pertanto non vanno assecondate ma segnalate all'amministrazione.

MODELLO DI COMUNICAZIONE AL COMUNE PER L'ALLESTIMENTO DI UNO O PIÙ PUNTI DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TESSILI DI PROVENIENZA DOMESTICA

Data

Al signor Sindaco del Comune di

Oggetto: Comunicazione per l'allestimento di uno o più punti di conferimento per la raccolta differenziata di rifiuti tessili di provenienza domestica su aree private.

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a

in data

residente in

codice fiscale

nella sua qualità di

e, come tale, in rappresentanza della società

con sede legale in

codice fiscale / Partita IVA.....

iscritta in data al n°..... del registro delle imprese,

dotata dell'autorizzazione ad R.G. n°..... del

per l'impianto di

oppure

iscritta all'ALBO nazionale gestori ambientali col n°.....del.....

COMUNICA

l'attivazione, a partire dalla data, del Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tessili di provenienza domestica secondo l'accordo siglato con codesto Comune in data

....., prot. n°, presso i seguenti punti di conferimento (allegare anche planimetria in scala 1:500):

N° (con * se area privata)	Ragione sociale del 'Raccoglitore'	Indirizzo area di raccolta	Coordinate UTM-WGS84	
			X	Y

ecc....

Riferimenti del soggetto titolare dell'area non pubblica (per ogni cassonetto contrassegnato con *):

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono.....

Email.....

Firma del 'Richiedente'

.....

(Se la firma non è digitale certificata è necessario allegare fotocopia del documento di identità)